

Comune di VIGEVANO


Provincia di CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale di Vigevano il 20/01/1978
Approvato dalla Provincia di Cagliari il 20/01/1978

Il Sindaco

A. ...



Il Presidente

...



CASA EDITRICE
PADOVANO
BRESSOIA 1978



CASA EDITRICE
PADOVANO
BRESSOIA 1978

Comune di VILLAPERUCCIO

Provincia di CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Aggiornato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato col D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803)



CASA EDITRICE
F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1978



CASA EDITRICE
I. C. A.
1978

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi dalle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4.

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato¹.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto

(1) Cancellare questo capoverso nel caso non esista ospedale.

previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 8.

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 9.

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste pel trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 10.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 11.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 14.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 15.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 18.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 19.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8, 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art. 20.

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 21.

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 22.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 23.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato; morti nell'atto del parto.

Art. 24.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25.

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 7,5 decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi di altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 26.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una bocchetta chiusa a ceramica contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per gli iscritti fra gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, e a pagamento per gli abbienti

secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 28.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 29.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 30.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata essa pure di apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita o sotto la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso

del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 36 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 32.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35.

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga

eseguito trascorse le quarantottore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38.

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 39.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 108 n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario del Comune.

Art. 40.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 41.

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la consegna della salma quanto disposto dall'art. 34 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 42.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo V

**RELASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO
DI PARTE DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

Art. 43.

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Capitolo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presenta-

zione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2 - Certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 45.

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 46.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 47.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 48.

Il traposto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 29 e 38 non v'è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49.

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 50.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'Ufficiale sanitario ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 51.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Art. 52.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorve-

gianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 53.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale sanitario. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 54.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del

luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 55.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 56.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 57.

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
 - b) di tombe di famiglia;
 - c) di tombe o loculi individuali;
 - d) di tombe monumentali;
 - e) di ossari individuali per resti mortali.
 - f) di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.
-
-

Capitolo VIII

INUMAZIONI

Art. 58.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 60.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 62.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 63.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 65.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 66.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo IX

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 67.

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 68.

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 67, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di zinco di spessore non inferiore a 7,5 decimi di millimetro, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 69.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 70.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 71.

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 72.

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di *anni 30 dalla data della tumulazione* della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale terreno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 73.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i ventacinque centimetri.

Art. 74.

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione del Consiglio Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio sanitario e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

Art. 75.

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 76.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 77.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni ⁹⁹... salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

(1) A sensi del primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 78.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 9 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 79.

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 80.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 81.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, a mente dell'art. 83 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 vengono regolate, dal custode del cimitero, secondo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 82.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 42.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 83.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 84.

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 87 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 82.

Art. 85.

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Sindaco.

Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitario e del custode.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 86.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati all'altare sado a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede non farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, non può consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 85.

Se l'assunzione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale sanitario, e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'atto emessa, a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Municipale 21 ottobre 1975, n. 803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 87.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 88.

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 89.

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 90.

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente cal-

colare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5‰; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 92.

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

Capitolo XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 93.

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;

d) i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 94.

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e contemplate dall'articolo 103 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 95.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 97.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo non potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi, o peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 100.

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 101.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 103.

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 104.

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenente all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 106.

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio Anagrafico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 107.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dall'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Il custode custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 108.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà di proprietà comunale;

4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;

5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero.

6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 109.

Per il custode del Cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 110.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire 80.000 a sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Arti. 111.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 112.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge. *Con successivo deliberazione saranno approvati le forme e i diritti relativi a concessioni e sepolture, ivi compresi quelli elencati nelle allegate (tabelle A) e B).*

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Firma]



IL COMMISSARIO

[Firma]

(Allegato A)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	- Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L.....
2	- Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L.....
3	- Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L.....

(Allegato B)


TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	- Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai «privati»	L.....
2	- Tumulazione di salma	L.....
3	- Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L.....
4	- Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L.....
5	- Estumulazione di salma	L.....
6	- Iniezioni conservative	L.....

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 30/7/1979 N. 13

IL SINDACO

IL COMMISSARIO



Il Segretario

[Signature]

Publicato all'Albo pretorio del Comune

16-8-1979

22/22 opposizione:

Il Segretario

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 60

Il Segretario

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 6-10-79 al 21-10-79
il 22-10-79

Il Segretario

Assessorato Ent. Locali, Ripart. Sanale
Omologato dal *[Signature]* Ministero della Sanità, a sensi dell'art. 345 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 come risulta dalla comunicazione in data 7-9-1979 N. 5206/79 della *[Signature]*